



EUDR: obblighi, due diligence e tracciabilità per le imprese

Il Regolamento UE 2023/1115 sulla Deforestazione

Guida pratica alla nomenclatura doganale

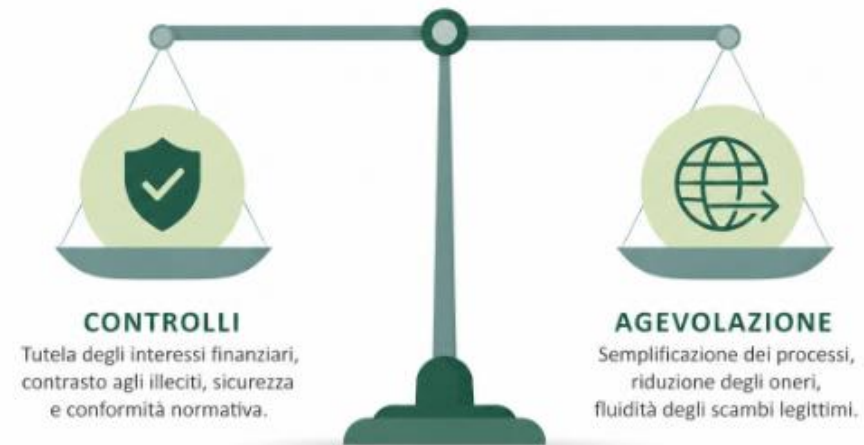
Avv. Beatrice Brusa

Logos Avvocati Associati

7 ottobre 2026

Il ruolo delle dogane nel commercio internazionale

- La progressiva globalizzazione delle catene di approvvigionamento e la crescente digitalizzazione dei processi hanno modificato profondamente la funzione delle dogane
- Il confine è oggi meno un luogo esclusivamente fisico e sempre più un punto di raccolta, verifica e scambio di informazioni e dati
- Accanto alle tradizionali funzioni fiscali e di controllo delle merci, alle autorità doganali sono affidati compiti più strettamente collegati alla tutela di interessi pubblici ulteriori tra cui sicurezza, salute, ambiente.

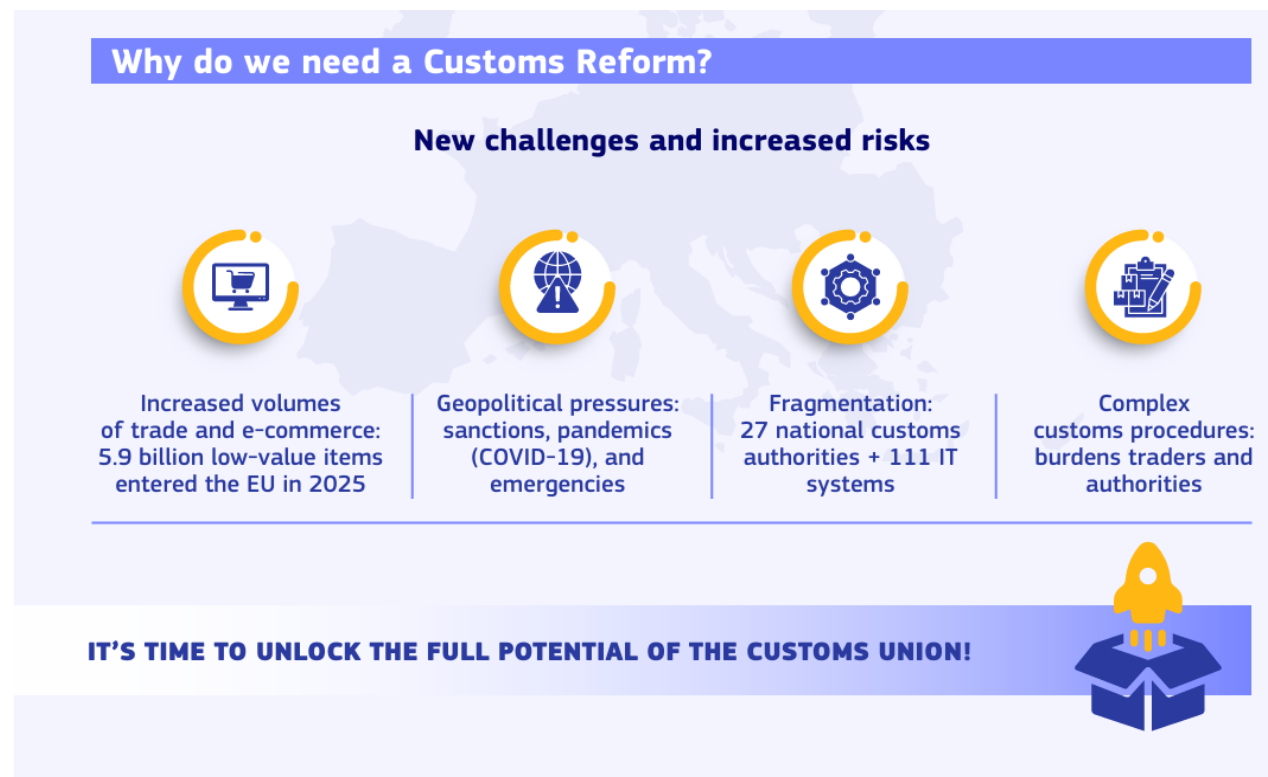


Dogane e sostenibilità ambientale: l'evoluzione della compliance

- La crescente rilevanza degli obiettivi di tutela ambientale nel quadro della politica commerciale dell'Unione europea ha determinato l'introduzione di specifici obblighi e condizioni connessi all'immissione delle merci sul mercato dell'Unione e alla loro esportazione.
- La conformità dell'operazione doganale non è più valutabile esclusivamente attraverso i tradizionali parametri doganali quali classificazione, origine e valore, richiedendo alle imprese una gestione integrata dei diversi profili di compliance.
- In questo quadro si colloca il Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR), che subordina l'immissione sul mercato e l'esportazione dei prodotti interessati al rispetto di specifiche condizioni in materia di deforestazione e degrado forestale, secondo il sistema della due diligence previsto dal regolamento.

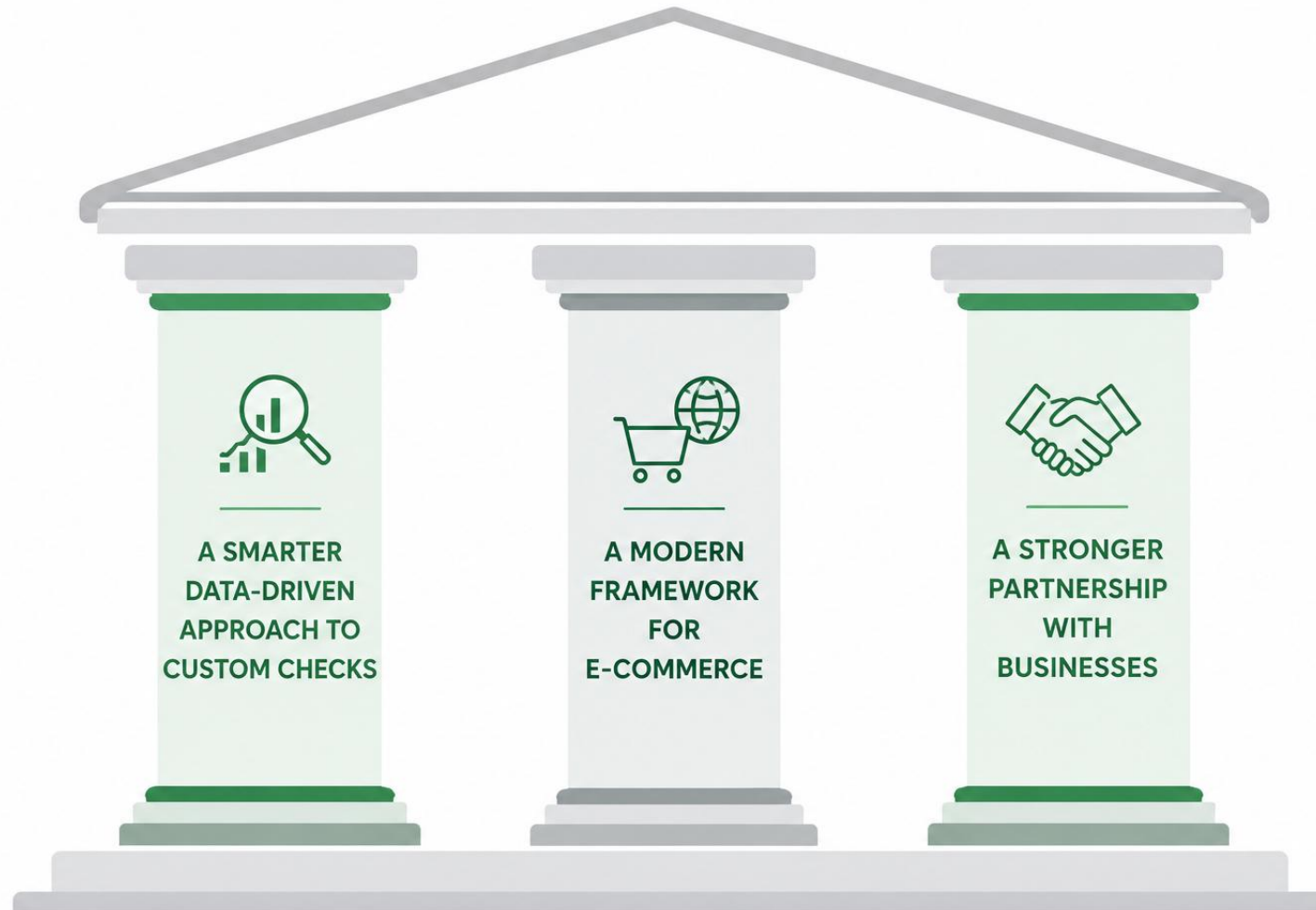
Modernizzare l'Unione Doganale dell'UE

- Il 19.9.2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Reg. UE 2027/2108 che istituisce il nuovo Codice Doganale dell'Unione e abroga il Reg. UE 952/2013 con l'obiettivo di semplificare e digitalizzare le complesse procedure doganali per le imprese, con vantaggi particolari per gli operatori più affidabili.



* Factsheet EU Customs Reform, European Commission, 2026

I 3 pilastri della riforma doganale



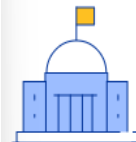
EU Customs Data Hub

- Il nuovo quadro istituisce il centro doganale digitale dell'UE, una piattaforma digitale concepita per raccogliere e analizzare i dati e provvedere alla gestione dei rischi.
- Il Customs data hub sarà alimentato grazie all'impiego dell'intelligenza artificiale e all'analisi dei dati forniti dagli operatori e consentirà alle autorità doganali di prevedere eventuali problemi prima ancora che le merci inizino il loro tragitto verso l'UE, così da effettuare controlli più mirati e tempestivi.
- Condivisione dei dati con altre autorità (es. Autorità fiscali, autorità di vigilanza del mercato, OLAF)
- Permetterà agli operatori di registrare i dati relativi ai propri prodotti e alla catena di approvvigionamento in un unico ambiente online e una sola volta (once-only principle), con benefici anche in termini di riduzione di costi e oneri.



Imprese

- comunicano i dati sulle importazioni e le esportazioni una sola volta (anziché fino a 27 volte ai singoli sistemi nazionali)
- riutilizzano gli stessi dati per più spedizioni
- beneficiano di una riduzione degli oneri amministrativi e dei controlli



Autorità nazionali

- ricevono una panoramica completa dei flussi commerciali e delle catene di approvvigionamento
- accedono a dati condivisi e in tempo reale in tutta l'UE
- assicurano risposte ai rischi più rapide, coerenti ed efficaci

L'autorità doganale dell'UE (EUCA)

- L'agenzia decentrata dell'UE per le dogane è volta a fungere da centro di controllo operativo e a rafforzare la cooperazione tra le autorità doganali dei singoli stati membri.
- Per sostenere il lavoro degli uffici nazionali, l'Autorità doganale dell'UE analizzerà i dati costantemente aggiornati sulle movimentazioni delle merci, contenuti nel nuovo Customs data hub, contribuendo a individuare i settori di controllo prioritari e i criteri di rischio a livello UE. Infine, coordinerà la gestione delle crisi a livello dell'UE nel settore doganale.
- Parallelamente, le autorità doganali nazionali continueranno a effettuare le analisi dei rischi a livello nazionale adattate alle proprie necessità.
- L'Autorità doganale avrà sede a Lille, in Francia.

Operatori «Trust and Check»

- Il rapporto tra dogana e imprese subirà una importante trasformazione con l'introduzione di una nuova categoria di imprese affidabili e trasparenti: gli operatori "Trust and Check".
- Si applica agli importatori, esportatori o rappresentanti indiretti stabiliti nel territorio doganale dell'UE, che svolgono regolari operazioni doganali da almeno 2 anni e rispettano rigorosi requisiti, capaci di fornire la massima trasparenza, condividendo dati in tempo reale sulla movimentazione delle merci e prove di conformità tramite il Customs Data hub.
- In cambio, lo status comporta diversi benefici e semplificazioni nelle procedure doganali, tra cui la possibilità di mettere in circolazione nell'UE le merci senza un intervento doganale attivo, una notevole riduzione dei controlli sulla circolazione e sulla conformità delle merci, procedure semplificate, determinazione periodica o possibilità di rinvio del pagamento dell'obbligazione doganale.

Introduzione all'EUDR

Il Reg. UE n. 1115/2023 stabilisce norme relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione nonché all'esportazione dall'Unione di prodotti interessati, elencati nell'allegato I, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire:

Bovini



Caffè



Cacao



Palma da olio



Soia



Legno



Gomma



Risponde alla ratio di:

- a) ridurre al minimo il contributo dell'Unione alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo;
- b) ridurre il contributo dell'Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale.

Materie prime interessate e Prodotti interessati

- L'Allegato I dell'EUDR prevede che le materie prime e i prodotti interessati siano identificati con la loro classificazione nella Nomenclatura Combinata di cui al Regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio.

ALLEGATO I

Materie prime interessate e prodotti interessati di cui all'articolo 1

La tabella seguente elenca le merci classificate nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 citate all'articolo 1 del presente regolamento.

Classificazione doganale

- Negli scambi commerciali internazionali, condizione indispensabile per il passaggio di confine della merce è la sua qualificazione, al fine di individuare le formalità (fiscali e non) connesse alla movimentazione della merce quali: dazio applicabile, regole di origine, misure tariffarie e commerciali (es. contingenti, antidumping, restrizioni, disposizioni di natura sanitaria etc).
- **TARIFF ENGINEERING**: conoscenza dei processi industriali e delle caratteristiche tecniche del prodotto + conoscenza della normativa di riferimento
- La (frequente) errata classificazione doganale della merce comporta pesanti conseguenze sulle aziende (es. blocco a destinazione delle merci, eventuali contestazioni da parte delle dogane, rischio di sanzioni anche molto gravi, contenzioso)

Sistema Armonizzato (6 cifre)

- Sistema internazionale standardizzato di nomenclatura delle merci a 6 cifre.
- Nasce dall'esigenza di poter gestire la movimentazione internazionale delle merci con un unico «linguaggio merceologico».
- Convenzione internazionale sul Sistema Armonizzato di designazione e codificazione delle merci (SA), conclusa a **Bruxelles** il **14.6.1983** ed entrata in vigore il 1.1.1988.
- È gestito dalla **World Customs Organization (WCO)** e consente l'unificazione a livello mondiale del linguaggio doganale, rendendo gli scambi più chiari, veloci e informatizzati.
- E' utilizzata da 212 economie e contiene circa 5.000 gruppi di merci, classificando oltre il 98% del commercio internazionale.
- Struttura: 21 Sezioni e 99 Capitoli ordinati sul grado di produzione (materie prime, prodotti grezzi, semilavorati, prodotti finiti).
 - 1-2: capitolo
 - 3-4: voce doganale
 - 5: sottovoce
 - 6: Ripartizione sottovoce

Convenzione WCO sul Sistema Armonizzato (SA)

Ogni Parte Contraente si impegna a:

- uniformare la propria «*Custom tariff nomenclature*» ai criteri SA fino alla sesta cifra;
- interpretarla secondo le «*General rules for the interpretation of SA*».

Ogni Parte Contraente rimane libera di «aggiungere» ulteriori cifre al codice SA andando a specificare ulteriormente le categorie merceologiche.

Nomenclatura Combinata (8 cifre)

- Nomenclatura tariffaria e statistica dell'Unione Europea, integrativa del SA e specifica delle esigenze classificatorie dell'UE:
 - ✓ Prime 6 cifre = SA
 - ✓ Ultime 2 cifre: identificano le voci NC
- **All. I Reg. CEE 1987/2658**, istitutivo della NC abbinata alla Tariffa Doganale Comune:
 - Adozione di una nomenclatura uniforme per tutti gli Stati Membri
 - Adeguamento della NC agli standard del SA
 - Adozione di una tariffa doganale comune con rilevanza esterna articolata sulla base della NC

Esempio

Codice	Descrizione
0901	Caffe', anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffe'; succedanei del caffe' contenenti caffe' in qualsiasi proporzione
	- Caffe' non torrefatto
<u>0901 1100 00</u>	- - non decaffeinizzato
<u>0901 1200 00</u>	- - decaffeinizzato
	- Caffe' torrefatto
<u>0901 2100 00</u>	- - non decaffeinizzato
<u>0901 2200 00</u>	- - decaffeinizzato
0901 90	- altri
<u>0901 9010 00</u>	- - Bucce e pellicole di caffe'
<u>0901 9090 00</u>	- - Succedanei del caffe' contenenti caffe'

TARIC (10 cifre)

- Sulla base della NC l'UE ha istituito la Tariffa Integrata dell'UE (TARIC), che riprende a sua volta la codificazione del SA (6 cifre) e della NC (8 cifre), aggiungendo ulteriori 2 cifre riferite alle misure commerciali e tariffarie unionali (es. preferenze tariffarie, dazi antidumping, SPG, sospensioni ecc.).

Esempio

1806 90	- altre
	-- Cioccolata e prodotti di cioccolata
	--- Cioccolatini (praline), anche ripieni
<u>1806 9011 00</u>	---- contenenti alcole
<u>1806 9019 00</u>	---- altri
	--- altri
<u>1806 9031 00</u>	---- ripieni
<u>1806 9039 00</u>	---- non ripieni
<u>1806 9050</u>	-- Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao
<u>1806 9050 10</u>	--- halva
<u>1806 9050 90</u>	--- altra
<u>1806 9060</u>	-- Pasta da spalmare contenente cacao
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg
<u>1806 9060 11</u>	---- Tahini
<u>1806 9060 19</u>	---- altra
	--- altra
<u>1806 9060 91</u>	---- Tahini
<u>1806 9060 99</u>	---- altra
1806 9070	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao

Nomenclatura Combinata 2026

- La NC è periodicamente modificata dalla Commissione Europea al fine di adeguare il suo contenuto all'evoluzione tecnologica e commerciale.
- Il **1.1.2026** è entrata in vigore la nuova versione della NC, prevista dal **Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1926**
- L'aggiornamento modifica profondamente le versioni precedenti della NC → attenzione sull'impatto nell'attribuzione dell'origine, assoggettamento a misure restrittive in import ed export, imposizioni tariffarie etc.

NUOVO SISTEMA ARMONIZZATO 2028

- Dal 1° gennaio 2028 entrerà in vigore l'ottava edizione del Sistema Armonizzato (SA), frutto del settimo ciclo di revisione dell'OMD, eccezionalmente protrattosi per sei anni (2019–2025).
- Il SA 2028 introduce 299 serie di modifiche, portando la nomenclatura a 1.229 voci e 5.852 sottovoci. Rispetto al SA 2022, vengono create 6 nuove voci e 428 nuove sottovoci, mentre 5 voci e 172 sottovoci sono soppresse.
- Le principali direttrici della revisione:
 - **Salute pubblica:** maggiore dettaglio per dispositivi e forniture destinati alle emergenze sanitarie e nuova struttura per i vaccini;
 - **Integratori alimentari:** nuova voce 21.07,
 - **Tutela ambientale:** revisione della voce 39.15 per distinguere le diverse categorie di rifiuti di plastica e maggiore trasparenza per i prodotti in plastica, inclusi alcuni articoli monouso;
 - **Controlli e sicurezza:** nuove specifiche per merci soggette a controlli internazionali e per prodotti rilevanti sotto il profilo ambientale e tecnologico.

REGOLE GENERALI PER L'INTERPRETAZIONE DELLA NC

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli.

- 2.**
- a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato;
- b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

REGOLE GENERALI PER L'INTERPRETAZIONE DELLA NC

3. Qualora una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

- a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale;
- b) i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, sono classificati, quando è possibile, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale;
- c) la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

4. Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

REGOLE GENERALI PER L'INTERPRETAZIONE DELLA NC

5.

a) gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati, sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale;

b) gli imballaggi che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.

6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.

NOTE ESPLICATIVE

- La Corte di Giustizia ha più volte evidenziato che le «NOTE ESPLICATIVE DELLA NOMENCLATURA COMBINATA DELL'UNIONE EUROPEA» emanate dalla Commissione Europea (2015/C 076/01 del 4 marzo 2015) e le «NOTE ESPLICATIVE DEL SISTEMA ARMONIZZATO» emanate dal WCO, forniscono un valido strumento per l'interpretazione delle voci doganali, pur non essendo giuridicamente vincolanti (Corte di Giustizia, 19 aprile 2007, C- 229/06)

REGOLAMENTI DI CLASSIFICAZIONE

- La Commissione Europea può adottare regolamenti di classificazione al fine di assicurare l'uniforme applicazione della NC e della TARIC.
- Si tratta di atti normativi volti ad individuare la classificazione doganale di un prodotto tra le due o più voci che possono essere prese a prima vista in considerazione.
- Tali regolamenti sviluppano un principio interpretativo generale in quanto si applicano non ad un operatore determinato, ma alla generalità delle merci corrispondenti alla descrizione degli articoli esaminati.

I.T.V. Informazione Tariffaria Vincolante

- Le ITV sono decisioni dell'Autorità Doganale sull'applicazione della normativa doganale per dirimere dubbi sulla classificazione delle merci precedentemente all'espletamento delle operazioni doganali (art. 33 CDU; artt. 16 e 17 RE e artt. 19 e 20 RD).
- Vengono rilasciate su richiesta degli operatori economici interessati.
- Tramite le ITV le Autorità doganali degli Stati Membri attribuiscono la corretta classificazione doganale alla merce richiesta dall'operatore, indicando anche il relativo codice di Nomenclatura Combinata (NC) o Taric.
- **Valgono in tutto il territorio comunitario e vincolano tutte le Autorità doganali dell'Unione europea a riconoscere all'operatore che ha richiesto l'ITV il codice tariffario individuato per quella determinata merce, per le operazioni di import ed export espletate dopo l'adozione della decisione **per una durata di 3 anni**;**
- **Vincolano il titolare della decisione ad utilizzare l'ITV stessa** (a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene abbia ricevuto la notifica della decisione).
- Un operatore può richiedere l'ITV solo per operazioni **realmente prospettate e solo per una tipologia di merce**.
- L'Autorità doganale è tenuta a rilasciarle entro 120 giorni dalla presentazione della domanda con riguardo all'art. 22 par. 3 CDU

Reg. Delegato (UE) 2026/2102 della Commissione



- Il 17.9.2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Reg. Delegato (UE) 2026/2102 che aggiorna l'All. I del Reg. (UE) 2023/1115.



- **Ratio:**

- Garantire la certezza del diritto per gli operatori e le autorità controllanti.
- Aggiungere o eliminare prodotti alla luce di dati commerciali, ambientali ed economici.
- Restano ferme le 7 materie prime mentre cambia l'elenco dei prodotti interessati.



- **NUOVE INCLUSIONI:** caffè solubile (SA ex 21011100), lingue di bovini congelate (SA ex 02062100), alcuni derivati dell'olio di palma destinati all'industria oleochimica.

→ per i nuovi prodotti l'assoggettamento all'EUDR decorrerà dal 30.12.2027.



- **ESCLUSIONI:** Cuoio e pelli di bovini, pneumatici rigenerati, nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata e altri lavori di gomma vulcanizzata, fave di soia destinate alla semina, sedili per veicoli aerei e autoveicoli.



Materia prima interessata	Prodotti interessati ⁽⁵⁾
Bovini ⁽¹⁾	► M3 ↓ ex 0102 Animali vivi della specie bovina ◀ ex 0201 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate ex 0202 Carni di animali della specie bovina, congelate ex 0206 10 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, fresche o refrigerate ► M3 ↓ ex 0206 21 00 Lingue di bovini congelate (A decorrere dal 30 dicembre 2027) ◀ ex 0206 22 Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati ex 0206 29 Frattaglie commestibili di animali della specie bovina (esclusi lingue e fegati), congelate ex 1602 50 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie bovina ► M3 ↓ ◀
Cacao	1801 Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati 1802 Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao ► M3 ↓ (esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE) ◀ 1803 Pasta di cacao, anche sgrassata 1804 Burro, grasso e olio di cacao 1805 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
Caffè	0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; sucedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione ► M3 ↓ 2101 11 00 Estratti, essenze e concentrati di caffè (A decorrere dal 30 dicembre 2027) ◀

Palma da olio ⁽²⁾	►M3 ↓ ex 1207 10 00 Noci e mandorle di palmisti ex 1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE) ex 1513 21 Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE) ex 1513 29 Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (esclusi gli oli greggi) (esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE) ◀ ►M3 ↓ ex 1516 20 Oli di palma, di palmisti o di babassù e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti lavorati [tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ o del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾) (A decorrere dal 30 dicembre 2027) ex 1518 00 Oli di palma, di palmisti o di babassù e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica o di frazioni di differenti grassi od oli di questo capitolo, che contengono o che sono stati fabbricati usando palma da olio (esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE) (A decorrere dal 30 dicembre 2027) ex 1520 00 Glicerolo (glicerina) greggia, acque e liscivie glicerinose che sono stati prodotti usando palma da olio (A decorrere dal 30 dicembre 2027) ◀ ►M3 ↓ ex 2306 60 00 Panelli e altri residui solidi di noci o mandorle di palmisti, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, derivanti dall'estrazione di grassi od oli di noci o mandorle di palmisti ◀ ►M3 ↓ ex 2905 16 Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri che sono stati sintetizzati usando palma da olio (A decorrere dal 30 dicembre 2027) ex 2905 17 00 Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico) che sono stati sintetizzati usando palma da olio (tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6) (A decorrere dal 30 dicembre 2027) ex 2905 19 00 Altri monoalcoli saturi, non nominati né compresi altrove, che sono stati sintetizzati usando palma da olio (A decorrere dal 30 dicembre 2027) ◀ ►M3 ↓
------------------------------	---

Palma da olio ⁽²⁾	ex 2905 45 Glicerolo, con un grado di purezza pari o superiore al 95 % (in peso, calcolato sul prodotto anidro) che è stato sintetizzato usando palma da olio (tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6) ◀ ▶ M3 ↓ ex 2915 39 Esteri dell'acido acetico diversi dall'acetato di etile, dall'acetato di vinile, dall'acetato di n-butile e dall'acetato di dinoseb (ISO), che sono stati sintetizzati usando palma da olio (A decorrere dal 30 dicembre 2027) ◀ ▶ M3 ↓ ex 2915 70 Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri che sono stati sintetizzati usando palma da olio (tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6) ◀ ▶ M3 ↓ ex 2915 90 Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (esclusi acido formico, suoi sali e suoi esteri, acido acetico e suoi sali; anidride acetica, esteri dell'acido acetico, acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali ed esteri, acido propionico, suoi sali ed esteri che sono stati sintetizzati usando palma da olio, acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali ed esteri, e acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri) che sono stati sintetizzati usando palma da olio (tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6) ◀ ▶ M3 ↓ ex 2916 15 Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri che sono stati sintetizzati usando palma da olio (A decorrere dal 30 dicembre 2027) ex 2916 19 10 Acidi undecenoici, loro sali e loro esteri che sono stati sintetizzati usando palma da olio (A decorrere dal 30 dicembre 2027) ex 2921 19 Monoammine acicliche e loro derivati, sali di tali prodotti, esclusi mono-, di- o trimetilammina e loro sali, 2-(N,N-dimetilammino)etil cloruro cloridrato, 2-(N,N-dietilammino)etil cloruro cloridrato e 2-(N,N-diisopropilammino)etil cloruro cloridrato, che sono stati sintetizzati usando palma da olio (tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6) (A decorrere dal 30 dicembre 2027) ex 2923 90 00 Sali e idrossidi di ammonio quaternari, esclusi colina e suoi sali, perfluorottano solfonato di tetraetilammonio e perfluorottano solfonato di didecildimetilammonio, che sono stati sintetizzati usando palma da olio (tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6) (A decorrere dal 30 dicembre 2027) ex 2924 19 00 Ammidi acicliche, carbammati acilici e loro sali, esclusi meprobamato (DCI), fluoroacetamide (ISO), monocrotofos (ISO) e fosfamidone (ISO), che sono stati sintetizzati usando palma da olio (tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6) (A decorrere dal 30 dicembre 2027)
------------------------------	---

Palma da olio 	ex 3401 11 00 Saponi da toletta (compresi quelli ad uso medicinale) in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo che contengono o sono stati fabbricati usando palma da olio <i>(A decorrere dal 30 dicembre 2027)</i> (tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6) ex 3401 20 Saponi presentati in forme diverse da barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo che contengono o sono stati fabbricati usando palma da olio <i>(A decorrere dal 30 dicembre 2027)</i> ◀ ▶ M3 ↓ ex 3823 11 00 Acido stearico, industriale che è stato sintetizzato usando palma da olio (tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6) ◀ ▶ M3 ↓ ex 3823 12 00 Acido oleico, industriale che è stato sintetizzato usando palma da olio (tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6) ◀ ▶ M3 ↓ ex 3823 19 Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione (esclusi acido stearico, acido oleico e acidi grassi del tallolio), che sono stati sintetizzati usando palma da olio (esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE) ◀ ▶ M3 ↓ ex 3823 70 00 Alcoli grassi industriali che sono stati sintetizzati usando palma da olio ◀ ▶ M3 ↓ ex 3824 99 Altri prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove, che contengono o sono stati fabbricati usando palma da olio (tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6) <i>(A decorrere dal 30 dicembre 2027)</i> ex 3907 29 Altri polieterei in forme primarie, escluso il metilfosfonato di bis(poliossietilene), che sono stati fabbricati usando palma da olio (tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6) <i>(A decorrere dal 30 dicembre 2027)</i> ◀
---	---

Gomma (3)	► M3 ↓ ex 4001 Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri ◀ ex 4005 Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri ex 4006 Gomma non vulcanizzata, in altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e in altri oggetti (per esempio: dischi, rondelle) ex 4007 Fili e corde di gomma vulcanizzata ex 4008 Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita ► M3 ↓ (esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano) ◀ ► M3 ↓ ◀ ex 4011 Pneumatici nuovi, di gomma ► M3 ↓ ex 4012 90 30 battistrada per pneumatici ◀ ex 4013 Camere d'aria, di gomma ex 4015 Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoganti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso ► M3 ↓ (esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano) ◀ ► M3 ↓ ◀ ex 4017 Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita ► M3 ↓ (esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE) (esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano) ◀
Soia	► M3 ↓ 1201 90 00 Fave di soia, anche frantumate: altre ◀ 1208 10 Farine di fave di soia 1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 2304 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia

Legno ⁽⁴⁾	►M3 ↓ ex 4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili (esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE) (esclusi i materiali da imballaggio e gli imballaggi monouso usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato e presentati insieme a tale prodotto) ◀ ►M3 ↓ ex 4402 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato ◀ ►M3 ↓ ex 4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato (esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano) ◀ ►M3 ↓ ex 4404 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili (esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano) ◀ ►M3 ↓ ex 4405 Lana (paglia) di legno; farina di legno (esclusi i materiali da imballaggio e gli imballaggi monouso usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato e presentati insieme a tale prodotto) ◀ ►M3 ↓ ex 4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili (esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano) ◀ ►M3 ↓ ex 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm (esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano) ◀ ►M3 ↓ ex 4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm ◀ ►M3 ↓ ex 4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa (esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano) ◀ ►M3 ↓ ex 4410 Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici (esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano) ◀ ►M3 ↓ ex 4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici (esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano) ◀ ►M3 ↓ ex 4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato (esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano) ◀ ►M3 ↓ ex 4413 Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati (esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano) ◀ ►M3 ↓ ex 4414 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili
----------------------	--

Legno  ex 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)
(esclusi i materiali da imballaggio e gli imballaggi monouso usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato e presentati insieme a tale prodotto)
(esclusi materiali da imballaggio e imballaggi suscettibili di essere utilizzati validamente più volte, usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato e presentati insieme a tale prodotto dal momento in cui sono utilizzati a tale scopo e successivamente) ◀ ▶ **M3** ↓

ex 4416 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)
(esclusi i materiali da imballaggio e gli imballaggi monouso usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato e presentati insieme a tale prodotto)
(esclusi materiali da imballaggio e imballaggi suscettibili di essere utilizzati validamente più volte, usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato e presentati insieme a tale prodotto dal momento in cui sono utilizzati a tale scopo e successivamente) ◀ ▶ **M3** ↓

ex 4417 Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno
(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano) ◀ ▶ **M3** ↓

ex 4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno
(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano) ◀ ▶ **M3** ↓

ex 4419 Articoli di legno per la tavola o per la cucina
(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano) ◀ ▶ **M3** ↓

ex 4420 Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94
(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano) ◀ ▶ **M3** ↓

ex 4421 Altri articoli di legno
(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano) ◀ ▶ **M3** ↓

ex 47 Pasta di legno
(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)
(esclusi i prodotti (avanzi o rifiuti) riciclati e i prodotti derivati dai prodotti riciclati (avanzi o rifiuti))

Legno 	ex 48 Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone (esclusi i rifiuti quali definiti all' articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE) (esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano) (esclusi i prodotti (avanzi o rifiuti) riciclati e i prodotti derivati dai prodotti riciclati (avanzi o rifiuti]) (esclusi i materiali da imballaggio e gli imballaggi monouso usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato e presentati insieme a tale prodotto) (esclusi materiali da imballaggio e imballaggi suscettibili di essere utilizzati validamente più volte, usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato e presentati insieme a tale prodotto dal momento in cui sono utilizzati a tale scopo e successivamente) (esclusi gli invii di corrispondenza e i materiali informativi e di marketing che accompagnano esclusivamente un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato o sono forniti gratuitamente a fini informativi o di marketing) ◀ ▶M2 ↓ ◀ ▶M3 ↓ ex 9401 31 00 Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza, di legno (esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano) ex 9401 41 00 Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti, di legno (esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano) ex 9401 61 00 Altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno, imbottiti (esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano) ex 9401 69 00 Altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno, non imbottiti (esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano) ex 9401 80 00 Altri mobili per sedersi, di legno (esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano) ex 9401 91 90 Altre parti di mobili per sedersi, di legno (esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano) ◀ ▶M3 ↓ ex 9403 30 , ex 9403 40 , ex 9403 50 , ex 9403 60 ed ex 9403 91 Mobili di legno e loro parti (esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano) ◀ ▶M3 ↓ ex 9406 10 00 Costruzioni prefabbricate di legno (esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano) ◀
---	--

Prodotti interessati

	Costituito da materie prime elencate nell'Allegato I	Non costituito da materie prime elencate nell'Allegato I
Prodotto interessato elencato nell'Allegato I	 Rientra	 Non rientra
Altro prodotto non elencato nell'Allegato I	 Non rientra	 Non rientra

Prodotti interessati

L'EUDR

- si applica solo ai prodotti interessati fabbricati usando materie prime interessate.
- non si applica ai prodotti fabbricati usando materie prime non interessate, anche se presentano la stessa nomenclatura combinata dei prodotti interessati fabbricati usando materie prime interessate.

Ad esempio:

- l'olio di palma ottenuto da *Elaeis* spp. (*Elaeis guineensis* inclusa) rientra nell'ambito di applicazione dell'EUDR, mentre non vi rientrano l'olio di babassù ottenuto da *Attalea* spp. (*Attalea speciosa* inclusa) né altri oli vegetali ottenuti da altre specie di palme;
- la gomma ottenuta da *Hevea brasiliensis* rientra nell'ambito di applicazione dell'EUDR, mentre non vi rientrano balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe prodotte con altre specie, né vi rientrano i prodotti di gomma sintetica;
- i prodotti in legno rientrano nell'ambito di applicazione dell'EUDR, mentre non vi rientrano quelli ottenuti da canna d'India, bambù e altri materiali di natura legnosa.

Cosa significa «ex»?

Ex» prima del codice del Sistema armonizzato dei prodotti elencati nell'All. I significa che il prodotto descritto nell'allegato è un «estratto» di tutti i prodotti che possono essere classificati con quel determinato codice SA.

Ad es. il codice SA 0201 include le «carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate», vale a dire i bovini del genere Bos e dei suoi sottogeneri: Bos, Bibos, Novibos e Poephagus, ma le carni di bisonte (genere Bison) o di bufalo (genere Syncerus) non sono contemplate dal regolamento.

Inoltre, il codice 9401 potrebbe includere sedili realizzati con materie prime diverse dal legno, ma soltanto i sedili in legno sono soggetti ai requisiti del regolamento (cfr FAQ Commissione UE)

Rilevanza di quantità e valore

- Il Regolamento si applica ai prodotti interessati elencati nell'All. I, indipendentemente dalla quantità o dal valore delle materie prime o prodotti.
- Non esiste una “soglia di rilevanza” economica o quantitativa: ciò che conta è la riconducibilità del prodotto all'Allegato I e la sussistenza di un'operazione soggetta al Regolamento.

Imballaggi

ex 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)
(esclusi i materiali da imballaggio e gli imballaggi monouso usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato e presentati insieme a tale prodotto)
(esclusi materiali da imballaggio e imballaggi suscettibili di essere utilizzati validamente più volte, usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato e presentati insieme a tale prodotto dal momento in cui sono utilizzati a tale scopo e successivamente) ◀ ▶ M3 ↓

NEWS: Reg. Delegato (UE) 2026/2102 della Commissione UE

Imballaggi

- l'imballaggio immesso o messo a disposizione sul mercato o esportato come prodotto a sé stante, rientra nell'ambito di applicazione del regolamento e pertanto si applicano gli obblighi di cui all'EUDR.
- l'imballaggio utilizzato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto esulano dall'ambito di applicazione dell'EUDR.

N.B. Regola 5 del Sistema Armonizzato!

Rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento: gli imballaggi che danno al prodotto il suo carattere essenziale: ad esempio scatole da regalo decorative

In sintesi, non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento:

- i materiali da imballaggio e gli imballaggi monouso presentati insieme alle merci che contengono e usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto;
- i materiali da imballaggio e gli imballaggi suscettibili di essere utilizzati validamente più volte presentati insieme alle merci che contengono e usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto, solo a partire dal momento in cui sono utilizzati a tale scopo.

* COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO per il regolamento (UE) 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero (C/2026/3896)

Materiali informativi e di marketing

ex 48 Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

(esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE)

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)

(esclusi i prodotti (avanzi o rifiuti) riciclati e i prodotti derivati dai prodotti riciclati (avanzi o rifiuti)]

(esclusi i materiali da imballaggio e gli imballaggi monouso usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato e presentati insieme a tale prodotto)

(esclusi materiali da imballaggio e imballaggi suscettibili di essere utilizzati validamente più volte, usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato e presentati insieme a tale prodotto dal momento in cui sono utilizzati a tale scopo e successivamente)

(esclusi gli invii di corrispondenza e i materiali informativi e di marketing che accompagnano esclusivamente un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato o sono forniti gratuitamente a fini informativi o di marketing) ◀ ▶ M2 ↓ ◀ ▶ M3 ↓

- I materiali informativi e di marketing quali le etichette, immessi sul mercato dell'Unione o esportati come prodotti in quanto tali rientrano in genere nell'ambito di applicazione del Reg. (UE) 2023/1115.
- È tuttavia opportuno chiarire che non vi rientrano i materiali informativi e di marketing che accompagnano un altro prodotto o sono forniti gratuitamente a fini informativi o di marketing.

Rifiuti, prodotti riciclati e di seconda mano

ex 4015 Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguant e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso ► M3 ↓

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano) ◀ ► M3 ↓ ◀

ex 4017 Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita ► M3 ↓

(esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE)

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano) ◀

- L'All. I chiarisce che i rifiuti (così come definiti dall'art. 3 punto 1 della Direttiva 2008/98/CE), i prodotti usati e i prodotti di seconda mano esulano dall'applicazione dell'EUDR.

Es. I mobili fabbricati con legno recuperato dalla demolizione di edifici non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento se sono fabbricati interamente a partire da materiali che sono alla fine del ciclo di vita e che altrimenti sarebbero stati smaltiti come rifiuti. Se però i prodotti contengono una certa quantità di materiali non riciclati, questa rientrerebbe nell'ambito di applicazione del regolamento.

- Questa esenzione non si applica ai sottoprodotti di processi manifatturieri nei quali sono stati usati materiali che non sono rifiuti (es. legno in piccole placche e la segatura come sottoprodotti delle segherie)

Campioni

L'EUDR non si applica:

- a) ai campioni di prodotti il cui valore e quantità sono trascurabili e che possono essere consumati o usati esclusivamente per procurare ordinazioni di merci della specie che essi rappresentano, a condizione che il tipo di presentazione e la quantità, per una stessa specie o qualità di prodotti, li renda inutilizzabili a fini diversi da quelli della prospezione;
- b) ai prodotti destinati a essere sottoposti a esami, analisi o prove per determinare la composizione, la qualità o le altre caratteristiche tecniche, o a scopo d'informazione o per ricerche di carattere industriale o commerciale, a condizione che i prodotti in questione siano interamente consumati o distrutti nel corso degli esami, delle analisi o delle prove, o in alternativa conservati o restituiti, per nessun altro motivo o scopo se non il rispetto degli obblighi giuridici o contrattuali legati agli esami, alle analisi o alle prove.

Corrispondenza

- Ai sensi dell'art. 1, punto 26), e dell'art. 141, par. 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/2446, gli «invii di corrispondenza» sono considerati dichiarati per l'immissione in libera pratica mediante il loro ingresso nel territorio doganale dell'Unione e non sono quindi soggetti a una dichiarazione doganale ordinaria.
- Ne consegue che tali invii, avendo una mera finalità comunicativa, non determinano, in quanto tali, l'applicazione degli obblighi EUDR, né la presentazione del riferimento a una dichiarazione di dovuta diligenza.
- Attenzione: l'esclusione riguarda l'invio di corrispondenza in quanto tale. I prodotti interessati contenuti in una busta o altro invio di corrispondenza non assumono per ciò stesso la natura di «invio di corrispondenza» e restano, ove ne ricorrano i presupposti, soggetti agli obblighi doganali e agli adempimenti EUDR applicabili

Art. 34 Riesame

- Come stabilito dall'art. 34 par. 2 lett i) dell'EUDR, entro il **2030**, e successivamente ogni 5 anni, la Commissione procede a un riesame generale del regolamento sulla base dell'impatto delle materie prime interessate in termini di deforestazione e degrado forestale, secondo quanto indicato da evidenze scientifiche e tenendo conto delle variazioni del consumo, inclusa la necessità e la fattibilità di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento ad altre materie prime, compreso il granturco, e di modificare o ampliare l'elenco dei prodotti interessati, considerando la potenziale inclusione nell'allegato I dei biocarburanti (codice SA 382600).

Codici TARIC

- Con l'applicazione dell'EUDR sarà necessario adeguare le dichiarazioni di immissione in libera pratica e di esportazione per tenere conto delle misure associate al regolamento.
- La DG TAXUD della Commissione Europea con una revisione del 23.9.2026 ha aggiornato il documento tecnico sui codici TARIC relativi al Reg. UE 2023/1115

Regole sostanziali → Controlli doganali

Il sistema TARIC distingue tra due tipologie di misure doganali:

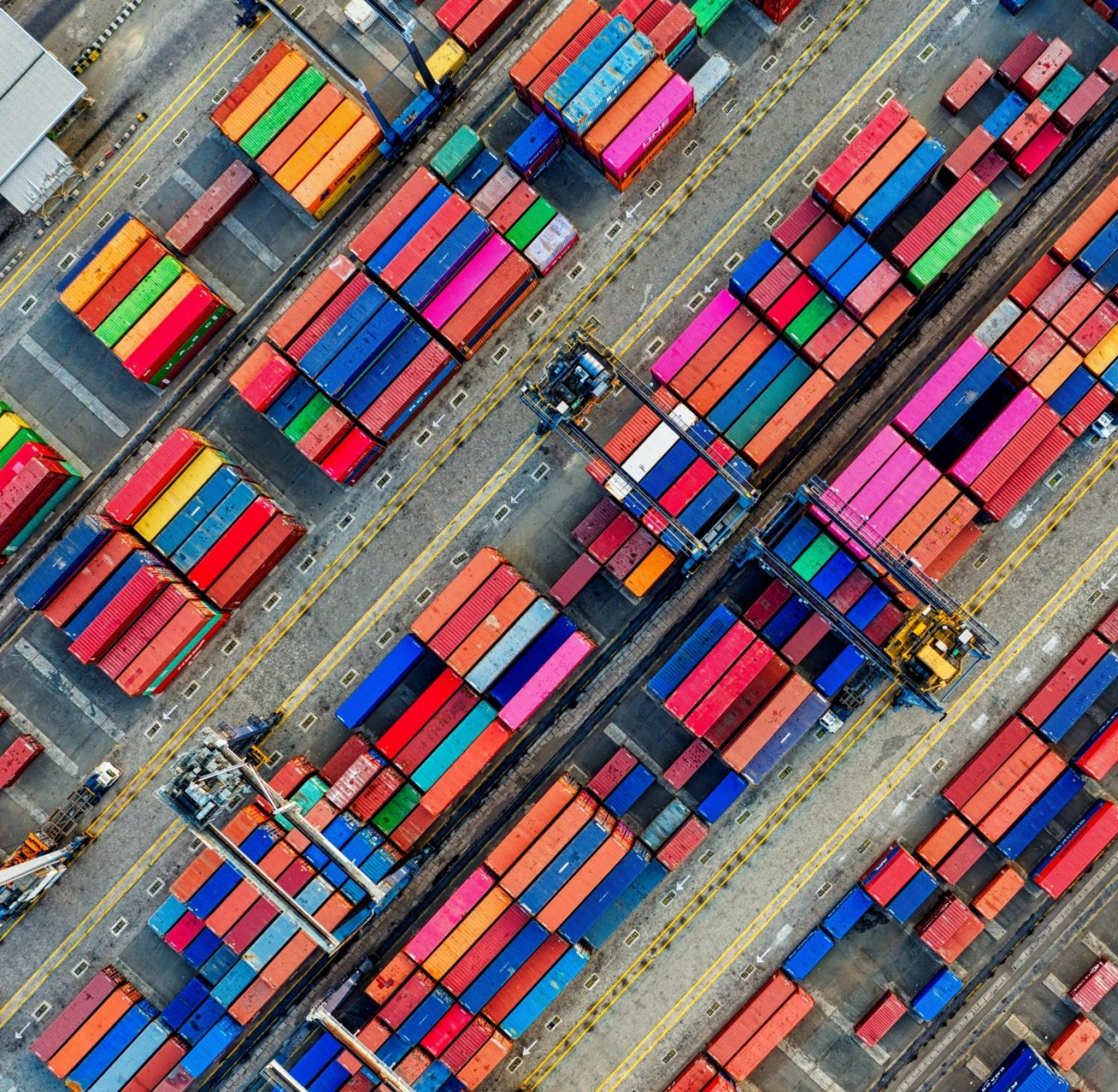
- ❑ **776**: controllo all'importazione in materia di deforestazione e degrado forestale
- ❑ **777**: controllo all'esportazione in materia di deforestazione e degrado forestale

Principali codici TARIC (import/export)

- **C716**: Dichiarazione di dovuta diligenza presentata per importazioni/esportazioni ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2023/1115
- **C717**: Identificativo della dichiarazione semplificata presentata da micro o piccoli operatori primari, o resa disponibile dagli Stati membri nel Sistema di informazione, ai sensi dell'articolo 4bis
- **Y129**: Merci non rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2023/1115, utilizzato per i codici SA con prefisso "ex"
- **Y133**: Esenzione per prodotti usati, di seconda mano, rifiuti, prodotti recuperati e prodotti derivati da materiali che hanno concluso il ciclo di vita

Principali codici TARIC (import/export)

- **Y187**: Esenzione per campioni di prodotti di valore e quantità trascurabili e per prodotti destinati a esami, analisi o prove
- **Y190**: Esenzione per imballaggi monouso e riutilizzabili usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto
- **Y191**: Esenzione per prodotti utilizzati nella fabbricazione di medicinali (direttiva 2001/83/CE, reg. 726/2004, reg. 2019/6) e per invii di corrispondenza e materiali informativi/promozionali che accompagnano un altro prodotto



Grazie per l'attenzione

Avv. Beatrice Brusa

Logos Avvocati Associati

Viale Ancona n. 17

30172 – Mestre (Ve)

Tel. 041/5322601

E-mail: beatrice.brusa@logostudi.it

Web: www.logostudi.it